

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Fonti normative

Trattato istitutivo della Comunità europea

(firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203)

Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

(allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976)

Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

Direttiva 2013/1/UE del Consiglio del 20 dicembre 2012

Modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

Legge 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

*Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
(convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483)*

Legge 27 marzo 2004, n. 78

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

Legge 8 aprile 2004, n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

Legge 20 febbraio 2009, n. 10

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Composizione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è attualmente composto da 754 deputati provenienti da 28 Paesi membri.

A ciascuno Stato membro sono assegnati i seguenti membri:

Belgio	21
Bulgaria	17
Repubblica ceca	21
Danimarca	13
Germania	96
Estonia	6
Irlanda	11
Grecia	21
Spagna	54
Francia	74
Croazia	11
Italia	73
Cipro	6
Lettonia	8
Lituania	11
Lussemburgo	6
Ungheria	21
Malta	6
Paesi Bassi	26
Austria	18
Polonia	51
Portogallo	21
Romania	32
Slovenia	8
Slovacchia	13
Finlandia	13
Svezia	20
Regno Unito	73

Le circoscrizioni elettorali

Ai fini dell'elezione dei 73 membri spettanti all'Italia, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare).

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Durata del mandato

I membri del Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni.

Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Elettorato attivo

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino temporaneamente nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine i predetti elettori devono far pervenire al Consolato competente, entro l'ottantesimo giorno antecedente l'ultimo giorno fissato per l'elezione, apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando entro la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono, inoltre, eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.

Convocazione dei comizi

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea sono determinati, per ciascun Paese, con decreto del Ministro dell'interno, previe intese assunte dal Ministero degli affari esteri con i Governi dei Paesi stessi.

Deposito dei contrassegni

I partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati devono depositare presso il Ministero dell'Interno, tra le ore 8 del quarantanovesimo giorno e le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione, il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste stesse ed indicare la propria denominazione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E', inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

- un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
- un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni di un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati nonché un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Candidature

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono essere iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nel Parlamento italiano nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle Camere o che, nelle ultime elezioni politiche, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nessuna sottoscrizione è richiesta, infine, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.

Ciascuna delle liste di candidati presentate da minoranze linguistiche può collegarsi, ai fini del riparto dei seggi, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno; in tal caso è necessario che le dichiarazioni di collegamento tra le liste siano reciproche.

Orario di votazione in Italia

Le operazioni di votazione si svolgono in un'unica giornata dalle ore 7 alle ore 23.

Modalità di voto

L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e non può manifestare, in ogni circoscrizione, più di tre preferenze.

Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza.

I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Modello scheda di votazione

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<small>(SPAZI N°)</small> 1 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<small>(SPAZI N°)</small> 5 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<small>(SPAZI N°)</small> 9 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Tabella B
<small>(SPAZI N°)</small> 2 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<small>(SPAZI N°)</small> 6 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<small>(SPAZI N°)</small> 10 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<small>(SPAZI N°)</small> 3 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<small>(SPAZI N°)</small> 7 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<small>(SPAZI N°)</small> 11 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
<small>(SPAZI N°)</small> 4 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<small>(SPAZI N°)</small> 8 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<small>(SPAZI N°)</small> 12 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.
 Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.
 I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.
 Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.
 La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio delle schede hanno inizio alle ore 23 della domenica della votazione, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti e devono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

A partire dalle ore 23 dello stesso giorno di domenica, in appositi seggi istituiti presso le corti di appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, si procede anche allo scrutinio delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

Come si eleggono i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quoziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti da tutte le liste nelle cinque circoscrizioni, per 73. Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale), di cui si tralascia l'eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio.

Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale. Si assegnano così i seggi a quoziente intero. I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni, per la quale si applica il sistema vigente per la Camera dei deputati (sentenza del Consiglio di Stato - Quinta Sezione n. 2886 del 13 maggio 2011; parere della Prima Sez. del Consiglio di Stato n. 4748/13 del 5 dicembre 2013).

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze.